

STATUTO

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata ASSOSCUOLA con sede in Roma Via Gela, 5, essa è atta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di far conoscere e dare maggiore applicazione al software , di rappresentare e tutelare gli interessi dei produttori di software e gestione del pacchettizzato per la scuola, accessori per computer e modulistica fiscale e amministrativa.

A tale fine predisporrà forme di coordinamento, di studio e di miglioramento aziendale e pubblicitario degli aderenti sopracitati.

L'Associazione potrà inoltre scegliere qualsiasi altra attività inerente agli scopi del sodalizio.

REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Possono associarsi le imprese produttrici di software e gestione del pacchettizzato per la scuola, accessori per computer e di modulistica fiscale e amministrativa.

L'impresa sarà rappresentata all'interno dell'associazione dal proprio rappresentante legale o da altra persona appositamente delegata.

Potranno inoltre associarsi Associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione.

Gli Associati saranno qualificati in due distinte categorie:

- Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Ordinari: tutti gli altri che subentrano successivamente.

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L' ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati accompagnata dalla firma di almeno due soci fondatori.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi è deliberata dal consiglio direttivo a propria discrezione.

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATI

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- d. per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- i revisori dei conti (se nominati dall'Assemblea).

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria gli associati che abbiano versato la quota sociale dell'anno.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente e almeno in via ordinaria una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a. per decisione del consiglio direttivo;
- b. su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci nel loro insieme.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzate ai soci a cura della presidenza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o fax.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, purché sia stata inoltrata la convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci tra fondatori ed ordinari.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

Gli associati fondatori esprimono due voti e i gli ordinari un voto.

L'assemblea delibera con la maggioranza semplice dei voti espressi, salvo che in quanto previsto ai punti "e", "f", "g" ed "h" dell' articolo che segue per cui è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti dal voto.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea in sede ordinaria aspettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b. eleggere i membri del consiglio direttivo;
- c. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
- e. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- f. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- g. deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- h. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo ha compito di:

- a. compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna;
- b. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c. fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- e. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g. deliberare l'accettazione delle domande per ammissione dei nuovi associati;
- h. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere come associati.

Il consiglio direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composta da associati e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza somatica per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da 3 a 7 membri nominati dall'assemblea .

Il consiglio stesso nomina il presidente tra i consiglieri nominati.

Almeno due terzi del consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da associati fondatori.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno remunerazione in relazione alla loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o fax inviata almeno 5 (cinque) giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Il processo verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito libro.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il consiglio ha la facoltà, con specifica delibera, di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il presidente dirige l'associazione ed è il rappresentante legale, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica un triennio o comunque fino all'assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo, per cui hanno diritto a controllare in qualsiasi momento la contabilità, i libri e qualsiasi altro documento dell'Associazione.

ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti, se nominati dall'Assemblea, sono in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

I revisori dei conti non possono essere parenti dell'Amministratore.

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura approvata dall'assemblea ordinaria.
- b. da contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d. da versamenti volontari;
- e. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.

L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'associato che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia l' 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni, dall'assemblea o dai liquidatori.

REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.